

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-362 del 26/01/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Ozzano dell'Emilia in data 12/02/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°203 del 04/02/2015 (PG n° 13840/2015) relativa alla società COLKIM Srl per lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Piemonte n° 42, 44, 46, 48, 50
Proposta	n. PDET-AMB-2017-173 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Ozzano dell'Emilia in data 12/02/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°203 del 04/02/2015 (PG n° 13840/2015) relativa alla società COLKIM Srl per lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Piemonte n° 42, 44, 46, 48, 50

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società COLKIM Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Ozzano dell'Emilia, via Piemonte n° 42, 44, 46, 48, 50 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fogntura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società COLKIM Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società COLKIM Srl, c.f e p iva 02793701208, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Piemonte n° 42, 44, 46, 48, 50, ha presentato in data 06/05/2016⁸ al Suap dell'Unione dei comuni Savena Idice una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di produzione prodotti chimici per industria ed agricoltura. E' dichiarato che non vengono apportate modifiche allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

In data 10/08/2016 è pervenuto il contributo tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE¹⁰ che esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA.

In data 19/05/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa¹¹ e successivamente in data 23/12/2016 è pervenuto il parere del comune di Ozzano¹² relativamente allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE Bologna con PGB0/2016/8454 del 10/05/2016 – pratica Sinadoc n° 15551 del 2016

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Ozzano dell'Emilia in data 12/02/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°203 del 04/02/2015 PG n° 13840/2015

¹⁰ Parere del Servizio Territoriale agli atti di ARPAE con PGB0/2016/15136 del 10/08/2016

¹¹ Parere di Hera spa agli atti di ARPAE con PGB0/2016/9085 del 19/05/2016

¹² Parere del comune di Ozzano dell'Emilia agli atti di ARPAE con PGB0/2016/24538 del 23/12/2016

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuata in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

COLKIM Srl - Comune di Ozzano dell'Emilia - via Piemonte n° 42, 44, 46, 48, 50

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione prodotti chimici per industria ed agricoltura svolta dalla società COLKIM Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Piemonte n° 42, 44, 46, 48, 50 secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società COLKIM Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO TOPICIDI SOLIDI

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO TOPICIDI SOLIDI

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO TOPICIDI SOLIDI

Portata massima	4200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: TAMPOGRAFIA

- I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati all'esterno;
- Le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di inchiostri, colori e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- Non sono fissati limiti di emissione e i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO LIQUIDI INSETTICIDI

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³
--	------------------------

Fermo restando il rispetto dei limiti massimi di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di analisi a carico del Gestore di impianto per il punti di emissione E5

EMISSIONI E6 – E7

PROVENIENZA: REPARTO MISCELAZIONE INSETTICIDI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONI E8 – E9

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: BOILER

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non

sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: CAPPA LABORATORIO

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: ARMADIO REAGENTI LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata. Qualora venissero introdotte nel ciclo produttivo sostanze o reagenti con le etichettature di cui sopra, dovrà essere tenuto un apposito registro ove annotare i consumi mensili di tali sostanze.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA:IMPIANTO EMERGENZA DEPOSITO GAS TOSSICI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili COV (determinazione singoli composti e determinazione COV totali);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di

misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Gli impianti di abbattimento per il materiale particolato dei punti di emissione E1, E2 ed E3 dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dei filtri a tessuto.
4. Contestualmente alle analisi di messa a regime del punto di emissione E3 dovranno essere trasmesse al Servizio Territoriale di Bologna di ARPAE, le schede di sicurezza delle materie prime pericolose in uso/in stoccaggio aggiornate alle diciture previste dal Regolamento CE/1272/2008 (CLP).
5. La messa in esercizio del punto di emissione E3 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E3 e comunque non oltre il 31.01.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.01.2018 le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società COLKIM Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E3 ed annuale per i punti di emissione E6, E7.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta COLKIM Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

COLKIM Srl - Comune di Ozzano dell'Emilia - via Piemonte n° 42, 44, 46, 48, 50

ALLEGATO B

**matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II - titolo IV – sezione II della Parte Terza
del DLgs n.152/2013**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche, industriali assimilate alle domestiche e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Ozzano dell'Emilia, via Piemonte n° 42, 44, 46, 48, 50 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia e da HERA Spa con i pareri favorevoli riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 12356/2016
Fascicolo 2016/DA0.06.09/11

AUA N. 45
DITTA COLKIM SRL
VIA PIEMONTE N. 50
RIF. SUAP N. 281/2016

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**
SAC Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di modifica sostanziale di AUA per lo stabilimento della Ditta “Colkim srl”, sito in via Piemonte n. 50, Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 281/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di comunicazione di proseguimento senza modifiche di autorizzazione agli scarichi di acque reflue – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice data 06/05/2016 Prot. 4936 dal Sig. Albertazzi Carlo, cod. fisc. LBRCRL58C05A944D, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “COLKIM SRL” con sede legale ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Piemonte n. 50, cod. fisc. 02793701208, relativamente allo stabilimento sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Piemonte n. 50;

Vista la nota prot. n. 12356 del 11/05/2016, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la precedente autorizzazione Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna Settore Ambiente – Servizio tutela ambientale con determinazione dirigenziale n. 203/2015 PG n. 13840 del 04/02/2015, IP 336/2015;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 19/05/2016 Prot. Gen. 62171, pervenuto in data 01/06/2016 al n. 14644 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Considerato che la domanda è stata presentata per la modifica sostanziale all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e che in merito all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue è stato dichiarato il proseguimento senza modifiche;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “*ASPI - ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l’art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento della Ditta “COLKIM SRL” di Ozzano dell'Emilia (BO) sito in Via Piemonte nn. 42-50 esercente attività di produzione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (escluso concimi), produzione di biocidi e presidi medico chirurgici per uso civile e professionale, in merito alle matrici: modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di comunicazione di proseguimento senza modifiche di autorizzazione agli scarichi di acque reflue.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

*Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 19 maggio 2016
Prot. gen. 62171

ns. rif. Hera spa Data prot.: 10-05-2016 Num. prot.: 0058263
PA&S numero 82/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Colkim Srl"- Produzione prodotti chimici per industria e
agricoltura nello stabilimento di Via Piemonte n.50 - Comune di Ozzano
dell'Emilia (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2016/0005070 del
10/05/2016 – Pratica SUAP n° 281/2016*

*Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - Modifica sostanziale dell'AUA n.3535
del 11/02/2015 per nuove emissioni.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Albertazzi Carlo in qualità di rappresentante legale della Ditta "**COLKIM SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione prodotti chimici (agrofarmaci) per industria e agricoltura (esclusi i concimi) con impiego di n°29 addetti, in VIA PIEMONTE n.50 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente; preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo; preso atto dalla documentazione presentata che lo stabilimento in oggetto è costituito da n°2 capannoni, di cui uno adibito a magazzino e uffici e l'altro a preparazione e confezionamento dei prodotti (insetticidi / disinfettanti per uso civile e industriale) e laboratorio; da un'area cortiliva adibita a deposito gas tossici, commercializzati, e da aree coperte da tettoia adibite a stoccaggio materie prime e deposito temporaneo rifiuti;

preso atto dalla documentazione agli atti che lo stabilimento in oggetto origina acque reflue domestiche (servizi igienici, refettorio); acque reflue industriali (acque di raffreddamento); e acque meteoriche (pluviali e dilavamento aree esterne), immesse nella pubblica fognatura di Via Piemonte afferente al depuratore di Ozzano - Ponte Rizzoli;
richiamato il Parere espresso dalla scrivente Società in data 28 luglio 2014 prot. gen. 93834 - PA&S numero 145/2014;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche e le acque meteoriche;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo a valle del sistema di allontanamento delle acque di raffreddamento, prima di ogni miscelazione con acque reflue di diversa origine, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2, consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica del dispositivo di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.